

N. 00927/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 01471/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2008, proposto da:  
Soc. Stella Lavori s.n.c. di Stella Maurizio e Stella Giuseppe in  
persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa  
dall'avv. Renzo Tognetti, con domicilio eletto presso l'avv. Rossana  
Capitani in Firenze, via La Farina 31;

***contro***

il Comune di Empoli in persona del Sindaco in carica, rappresentato  
e difeso dagli avvocati Domenico Iaria e Mauro Montini, con  
domicilio eletto presso lo Studio Legale Lessona in Firenze, via dei  
Rondinelli 2;

***nei confronti di***

Orizzonti soc. coop. in persona del legale rappresentante in carica, in  
proprio e quale capogruppo del r.t.i. con Publiambiente s.p.a. e

l'impresa Guidoni Renzo, rappresentata e difesa dall'avv. Enea Baronti, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Maggio 30;

*per l'annullamento*

- della determinazione della seduta del 16.07.2008 in favore di Orizzonti soc. coop. R.T.I. Publiambiente - Guidoni, e per l'aggiudicazione della Gara del servizio di manutenzione delle aree verdi e delle attrezzature ludiche di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 17/03/2008 e determinazione dirigenziale n. 378 del 3.4.2008, la Soc. Stella Lavori di Stella Giuseppe e Maurizio s.n.c.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Empoli e di Orizzonti soc. coop.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- il Comune di Empoli ha bandito una procedura aperta per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, del servizio di manutenzione delle aree verdi nel territorio comunale;

- il contratto è stato aggiudicato al r.t.i. composto da Publiambiente s.p.a., Ditta individuale M. Guidoni e coop. Orizzonti mentre l'impresa Stella Lavori s.n.c. è giunta seconda classificata, e con il presente ricorso ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione provvisoria;

Considerato che la ricorrente ha omesso di impugnare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, di cui alla determinazione dirigenziale 1 ottobre 2008, n. 1994, e pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in quanto l'aggiudicazione provvisoria non ha natura provvedimentoale e gli effetti giuridici scaturiscono solo dal successivo atto di aggiudicazione definitiva che rappresenta l'atto di chiusura del procedimento (C.d.S. V, 5 dicembre 2012

n. 6231), sicché la procedibilità del ricorso avverso la prima è condizionata alla tempestiva impugnazione con motivi aggiunti anche della seconda, che successivamente intervenga (C.d.S. A.P. 31 luglio 2012, n. 31);

Ritenuto pertanto di dichiarare improcedibile il ricorso e di condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a favore di ciascuna parte resistente;

Ritenuto, per completezza, di pronunciarsi anche nel merito del

gravame e di dichiararlo infondato poiché:

- quanto al primo motivo, la ricorrente non dimostra in alcun modo che i componenti della commissione geom. A. Sequi e per. ind. E. Tofanelli abbiano svolto funzioni in ordine al contratto da aggiudicare,
- quanto al secondo motivo, l'impresa Publiambiente s.p.a. anche concorrendo da sola avrebbe integrato i requisiti di fatturato richiesti dal bando di gara,
- il terzo motivo deve essere respinto purché le valutazioni della commissione di gara possono essere censurate solo per travisamento di fatto e manifesta illogicità (*ex multis*, T.A.R. Campania Napoli I, 18 marzo 2011 n. 1496) e tali vizi non vengono dimostrati,
- il quarto motivo è inammissibile poiché col suo accoglimento la ricorrente non conseguirebbe l'aggiudicazione del contratto, mentre il possesso dei requisiti tecnici di partecipazione è elemento valido ai fini dell'ammissione alla procedura e non può essere preso in considerazione per l'attribuzione del punteggio tecnico qualitativo all'offerta;
- la censura fondata sulla presenza di capitale azionario del Comune di Empoli nell'impresa è inammissibile perché formulata in memoria non notificata alle controparti;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a favore di ciascuna parte resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)